

STATUTO

RETE ABILE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIALE REGINA
MARGHERITA 34/BIS

Numero REA: ME - 189646

Codice fiscale: 02741770834

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2007 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita con sede in Messina, la società cooperativa a mutualità prevalente denominata " RETE ABILE Società Cooperativa sociale ".

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile

ART. 2

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2035.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la gestione e la prestazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Ciò al fine di ottenere, tramite la gestione in forma associata delle attività alle quali prestano il loro lavoro i soci, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo italiano. Per ciò stesso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad una delle associazioni nazionali di categoria e alla relativa associazione provinciale aderente alle organizzazioni delle cooperative e mutue alle quali il Consiglio stesso delibererà di associarsi, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e di servizio.

ART. 4

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

a) l'assistenza ed il trasporto di disabili, portatori di handicap e/o diversamente abili, anziani, analfabeti di ritorno, tossicodipendenti, caratteriali, ex detenuti e di tutte le altre categorie che siano ritenute dalla legge disabili o svantaggiate, di ogni ceto sociale ed economico, sia direttamente che mediante lo studio di nuove soluzioni alle emarginazioni di tali categorie sociali, al fine di acquisire agli stessi una dignità sociale ed una qualificazione

professionale;

b) la sensibilizzazione dei soci al ripristino ed alla diffusione dei valori umani, morali, civili, culturali e di solidarietà sociale attraverso la promozione e l'organizzazione di gruppi di lavoro, incontri, convegni, seminari, mostre, dibattiti, conferenze, proiezioni cinematografiche;

c) l'attivazione e la gestione di servizi socio-psico-assistenziali atti a garantire alle persone di ogni condizione la piena realizzazione della propria personalità;

d) la gestione di servizi domiciliari in favore della famiglia in situazione di disagio in particolare in favore degli anziani, garantendone la permanenza nel loro ambiente;

e) la gestione di emittenze radio, televisive, e mezzi di informazione per una migliore diffusione dei valori morali, sociali e umani;

f) la gestione di servizi attraverso segreteria telefonica (call center) e di teleassistenza ;

g) attività di turismo sociale;

h) la creazione e la gestione di biblioteche e centri sociali;

i) la realizzazione di corsi di formazione professionale.

l) lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone diversamente abili.

La società potrà svolgere qualunque altra attività strettamente connessa e funzionale a quelle sopraindicate, potrà assumere appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale ed economica necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

A) nei limiti di quanto consentito dal vigente ordinamento giuridico e in particolare dall'art. 2361 del cod. civ., per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà assumere interessenze e partecipazioni, ma non in via prevalente nè nei confronti del pubblico, in imprese organizzate sotto forma di società di capitale o di società cooperative aventi scopo analogo o complementare a quello sopra indicato o che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

B) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito nel settore sociale.

Per il raggiungimento di tutti gli scopi e finalità, la società potrà gestire mezzi di autotrasporto di persone anche disabili ed anziane e di cose sia per conto proprio che per conto terzi ed usufruire di contributi, sussidi, finanziamen-

ti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, provenienti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da ogni altro Ente locale o da privati.

C) La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario ed internazionale;

D) gestire falegnamerie, laboratori di restauro, laboratori di designer e progettazione arredi; realizzazione, installazione e manutenzione di arredo urbano;

E) gestire tipografie, legatorie, cartiere anche con carta riciclata, aziende cartotecniche, scatolifici;

F) gestire la raccolta di carta da riciclare e la sua commercializzazione;

G) promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico professionale dei soci e degli operatori nonché per conto terzi;

H) promuovere e realizzare corsi per adulti mirati all'educazione permanente;

I) assumere con privati o in regime di convenzione con enti pubblici, lavori di pulizia, di manovalanza e di giardinaggio, lavori diretti alla tutela ed alla cura dell'ambiente, lavori di potatura e di scerbatura, raccolta di rifiuti e raccolta differenziata degli stessi, di disinfestazione e derattizzazione, di pulizia delle spiagge e di qualsiasi ambiente privato o pubblico, interno ed esterno; gestione di piani di sensibilizzazione e pubblicizzazione ambientale, impiantistica ambientale, servizi di monitoraggio ambientale, raccolta rifiuti porta a porta; lavori di manutenzione ed installazione di impianti elettrici edili ed altri, idraulici di riscaldamento ed impiantistica in genere.

L) intraprendere attività produttive operando nel comparto industriale metalmeccanico e particolarmente per:

a) fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo di capacità superiore a trecento litri;

b) fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse per le costruzioni, per impianti industriali, edifici prefabbricati in metallo, baracche di cantiere, elementi modulari per esposizione, etcc..

c) fabbricazione di porte, finestre, imposte e cancelli in metallo;

d) produzione di pezzi di acciaio fucinati per conto di terzi;

e) produzione di pezzi di acciaio stampati per conto di terzi;

f) stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio, tranciatura e lavorazione a sbalzo per conto di terzi;

g) trattamento e rivestimento di metalli, anodizzazione, trattamento termico, sbavatura, sabbiatura, colorazione, incisione, stampaggio, rivestimento, plastificazione, smaltatura, laccatura, verniciatura, zincatura etcc...

h) lavori di metalmeccanica in generale per conto terzi: tornitura, pressatura, taglio, saldatura etcc..

i) fabbricazione di bidoni e contenitori in ferro e/o acciaio

io, anche di piccola capacità;

l) costruzione, riparazione e ricostruzione di automezzi, autoveicoli, macchinari e attrezzature, anche montate su automezzi, per qualsiasi impiego e particolarmente quelle utilizzate per:

la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle città, per le attività di movimento terra e dei trasporti e per le attività agricole;

m) costruzione di macchinari e attrezzature di cui al punto L);

M) intraprendere attività nel comparto del commercio e delle assunzioni di mandati di agenzie con o senza rappresentanza e con o senza deposito, per la vendita e/o noleggio con o senza conducente di automezzi, autoveicoli, attrezzature e di prodotti e materiali, soprattutto di quelli oggetto e richiamati nel precedente punto L)

N) - intraprendere attività nel comparto industriale di trasporti di cose e persone sia in conto terzi che in conto proprio;

O) - lavaggio e manutenzione di mezzi e cose;

P) - acquistare, prendere in affitto, terreni, fabbricati, mezzi di trasporto, macchine di uso vario, attrezzi di lavoro e quant'altro necessario all'attività sociale;

Q) - provvedere al censimento di reti idriche, fognarie, telefoniche, di distribuzione di gas metano (offrendo anche minute manutenzioni), montaggi e letture sulle quantità utilizzate dall'utenza;

R) - gestire servizi di portineria e biglietteria, condurre e gestire bar, self-service, ristoranti, pizzerie, alberghi, circoli aziendali e altri servizi aperti al pubblico; sale per conferenze e congressi, centri informatici dotati di servizi Internet;

S) - curare la formazione professionale, anche mediante l'istituzione e organizzazione di corsi di formazione e di orientamento.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà:

- effettuare studi, ricerche, progettazioni, registrare brevetti, applicare nuovi materiali, tecnologie e metodiche finalizzate al conseguimento del miglior risultato aziendale ;
- partecipare ad appalti pubblici, licitazioni, trattative, assumere concessioni e stipulare contratti con Enti pubblici o soggetti privati, sia per approvvigionarsi di materie prime anche riciclate e/o da riciclare, di servizi, finanziamenti etcc. sia per vendere e fornire i propri prodotti e servizi di cui alle predette attività sociali.

La società potrà inoltre prestare ogni tipo di servizio connesso e inerente con l'attività elencata, compiere tutte le operazioni tecniche, finanziarie, immobiliari, bancarie e ipotecarie necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, potrà usufruire di contributi e finanziamenti da parte

dello Stato, della Regione, della Comunità Economica Europea e da ogni altro Ente pubblico e privato, con i quali potrà stipulare convenzioni e partecipare a gare, e licitazioni per l'affidamento della gestione di servizi.

Essa potrà aderire a Consorzi e a confederazioni ed Associazioni Cooperativistiche.

Per la realizzazione degli scopi sociali di cui sopra la società potrà svolgere ogni tipo di attività.

I soci lavoratori stabiliscono con la loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici suddetti deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Gli amministratori possono predisporre regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Detti regolamenti devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

TITOLO III

SOCI

ART.5

Il numero dei soci è illimitato, esso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare, materialmente, direttamente e personalmente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo servizio e sviluppo per il raggiungimento dei fini fiscali.

Con il rispetto dei requisiti sopraindicati, sono ammessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate di cui al 1° comma dell'art.45 della Legge 8 novembre 1991 n.381.

In deroga a quanto precede, è consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici ed amministrativi, nel numero

strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente.

I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori instaurano con la loro cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.8 novembre 1991 n.381 e successive modifiche, oltre ai soci sopra previsti, possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai rapporti con i soci volontari si applicano le norme e le previsioni di cui ai commi 1,2,3,4, e 5 dell'anzidetto articolo 2 della citata legge 8 novembre 1991 n.381.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo, (tenuto conto che ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci), sono disciplinati da apposito regolamento redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art.11 della predetta legge n.381/1991, possono essere ammessi a soci anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche ed enti anche privi di personalità giuridica, pubblici o privati, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dell'attività della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Art.5 bis

A norma dell'art.2526 del Codice Civile, la società Cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore dei soci finanziatori.

La qualifica di socio finanziatore può essere acquisita dalle persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e

versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali. Essi hanno diritto a partecipare all'amministrazione della società ed hanno diritto ciascuno ad un voto nelle assemblee, ma a costoro non spetta, in ogni caso, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

ART.6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore ad Euro 25,00 nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e 5 bis e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti, di cui all'art.7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata da contemporaneo versamento dell'eventuale sopraprezzo e di quanto previsto nel comma a) dell'art.22.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.

Alla stessa modalità e procedura sono sottoposte le domande di ammissione dei soci volontari.

Questi ultimi tuttavia possono essere ammessi in tale apposita sezione di soci volontari anche con la sottoscrizione di una quota inferiore a quella fissata al superiore punto C) ma non al di sotto del minimo previsto di Euro 25,00 purchè nella istanza di ammissione oltre agli altri suindicati obblighi dichiarino espressamente di accettare tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'art.2 della citata legge n.381/1991.

ART.7

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta, il sopraprezzo eventualmente deliberato dalla assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Il socio è obbligato :

- A) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

B) a partecipare, con il proprio lavoro e/o con la propria collaborazione all'attività della impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

ART.8

E' fatto ai soci senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.

ART.9

Con la delibera dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze per l'assemblea straordinaria, possono essere ammessi in qualità di soci onorari della cooperativa, senza alcun diritto di amministrazione, nè dovere di partecipazione e senza diritto di voto in assemblea, persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa e soci cooperatori o volontari che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART.10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che abbia raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità o non sia comunque più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
 - c) che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali, al di là di quelli stabiliti dalla legge;
 - d) che non ha consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo.
 - e) che non sia stato autorizzato dagli amministratori a cedere la propria quota, dopo aver rispettato le procedure previste dall'art.2530 del c.c.
- Spetta al consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART.12

Il recesso dei soci finanziatori è disciplinato dagli

art.2437 e seguenti del c.c.

I soci volontari possono recedere in qualunque momento ne facciano richiesta, ma con un preavviso di almeno tre mesi e con effetto dal 31 dicembre successivo.

ART.13

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto ai sensi dell'art.2288 primo comma del codice civile essa, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione in tutti i casi previsti dall'art. 2533 del codice civile ed altresì nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi ne' personalmente, ne' con delega regolarmente rilasciata, più di cinque volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato, motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dall'art.8;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 cod.civ.;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno a essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
- l) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione sarà comunicata al socio ed ha effetto, dopo eventuali opposizioni davanti al Tribunale, dall'annotazione nel libro socio. Essa determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.15

I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio del-

l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ART.16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART.17

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre due anni dalla scadenza di sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione in sostituzione dell'atto di notorietà dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART.18

In caso di recesso, morte ed esclusione, i diritti dei soci e rispettivamente degli eredi per quelli defunti relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART.19

Il trattamento economico e salariale corrisposto ai soci cooperatori, che prestano la loro attività in favore della società, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari e dalle vigenti tariffe ed accordi, compatibilmente con la natura associativa del rapporto soci-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

ART.20

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di eventuali ristori, in misura non superiore al 5% (cinque per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci cooperatori lavoratori e svantaggiati.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, tenuto conto dei compensi erogati a ciascun socio cooperatore anche in relazione alla sua diligenza e operosità. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristoro e'

rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ritorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

Il patrimonio sociale della società è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

B) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.24, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

ART.22

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART.23

Le quote possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le prescrizioni dell'art.2530 cod.civ.

ART.24

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, specificando quanto previsto dall'art.2545 del cod.civ.

Gli utili netti del bilancio verranno ripartiti come segue:

- a) il trenta per cento a riserva legale, qualunque sia il

fondo della riserva legale;

b) nella misura del 3%, alla costituzione ed all'incremento di ciascun fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito da associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art.5 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.1577/47, e sue modificazioni o in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale, alle quali la cooperativa aderisca;

qualora la cooperativa non aderisca ad alcuna delle sopra indicate associazioni, o aderisca ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1 dell'art.11 della legge 31.1.1992 n.59, la suindicata quota di utili del 3% sarà destinata all'apposito fondo regionale di cui al comma 7 dell'art.11 della citata legge n.59/92, ove istituito, ovvero in mancanza di tale fondo, agli appositi capitoli di spesa istituiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art.20 della stessa legge n.59/92;

c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

d) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci;

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART.25

Sono organi della Società':

- A) L'assemblea dei soci;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Collegio sindacale, quando la sua nomina e' obbligatoria nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art.2477 del c.c., nonché quando la società emette strumenti partecipativi.

ART.26

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma nel territorio della Regione Siciliana), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, avviso da inviare a mezzo raccomandata postale o a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza a tutti i soci e ai sindaci, ove tale organo sia stato istituito.

In mancanza dell'adempimento della suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e, se nominati dei sindaci effettivi.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I soci onorari partecipano alle assemblee della Cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua descrizione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.27

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo, e delibera sulla distribuzione degli utili e degli storni;
- 2) procede alla nomina ed alla revoca degli organi di amministrazione e di controllo;
- 3) determina il compenso dei sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto; in tale caso però la delibera verrà adottata con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri progetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge, nonché su qualsiasi altro atto sottoposto al suo esame dagli Amministratori;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se istituito, o da almeno un decimo dei

soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

Le proposte di competenza dell'Assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART.28

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite e deliberano nei modi e con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2360 del codice civile.

ART.29

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano e per divisione.

Il voto deve essere sempre palese.

ART.30

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi e dalle persone indicati nell'art.2539 cod.civ., mediante delega scritta.

L'Associazione Nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la cooperativa eventualmente aderirà, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART.31

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

ART.32

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a numero sette consiglieri, eletti fra i soci, dall'assemblea ordinaria che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario, può delegare, determinandoli nella deliberazione, ma nei limiti consentiti dall'art.2831 del cod.civ. tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei

suoi membri separatamente o congiuntamente fra loro, oppure ad un comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonchè tutte le volte nelle quali vi sia materia sui cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni primi dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove siano stati nominati, nei siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

A) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

B) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

C) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

D) predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;

E) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

F) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito, agli Enti cui la cooperativa aderisce;

G) conferire procure a più atti e speciali;

H) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

I) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;

L) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinarie e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART.33

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 C.C.

ART.34

IL PRESIDENTE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il presidente perciò e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART.35

CONTROLLO LEGALI DEI SOCI

IL COLLEGIO SINDACALE

Art.17) Fino a quando la Cooperativa avrà un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero presenti un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, le si applicheranno le norme sul controllo legale dei conti delle società a responsabilità limitata.

Qualora superasse tali parametri a norma dell'art.2477 del c.c., ovvero per la emissione da parte della società di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina di un collegio sindacale diventi obbligatoria, e sempre che la cooperativa non faccia ricorso al mercato di capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato, il controllo contabile sarà esercitato da un collegio sindacale.

Al collegio sindacale, quando dovrà obbligatoriamente essere istituito, si applicheranno, a norma dell'art.2477 c.c., le disposizioni in tema di società per azioni.

Il collegio sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria, sarà composto da tre membri effettivi, di cui uno in funzione di presidente.

Debbono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

L'assemblea ordinaria, anche in mancanza degli obblighi di legge sopra indicati, può deliberare la nomina di un collegio sindacale composto come al precedente comma, determinando la retribuzione per l'intero periodo di durata dell'ufficio dei sindaci nominati.

ART.36

Al collegio sindacale vengono fin da ora attribuiti tutti i poteri di cui agli articoli 2403, 2403 bis del cod.civ. ed il controllo contabile della società.

Lo stesso pertanto controllerà l'amministrazione della Società, vigilerà sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerterà la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri conta-

bili e delle scritture, a norma di legge, parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea ed assolverà tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.37

L'assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento anticipato della società con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più delle metà dei soci aventi diritto a voto, anche in seconda convocazione. In tal caso con le stesse maggioranze delibera la nomina, la revoca e la sostituzione di uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Viene espressamente convenuto che:

- in qualunque altro caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria con le maggioranze per essa fissate dagli articoli 2368 e 2369 del cod.civ. nominerà, revocherà o sostituirà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della società il patrimonio della cooperativa in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, questi sempre nei limiti sopra fissati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- in caso di distribuzione di dividendi, la misura di questi non deve superare mai l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente;

- e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- e' fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori durante la vita della società;

- in caso di controversia decide la Regione Siciliana Assessorato Lavoro e Cooperazione, d'intesa con quello delle Finanze udita la Commissione Regionale per le Cooperative.

Le clausole mutualistiche di cui agli artt.21 e 24 sono indelegabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'assemblea, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, potrà elaborare appositi regolamenti.

Per quanto non e' previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

De Vincenzo Marcello n.q.
notaio Francesco Arrigo.
